



Studio Scibetta
Consulenza Societaria e Fiscale

www.studioscibetta.com

Piazza G. Mazzini, 27
00195 - Roma

Tel. 06.37.35.07.80 - 06.37.35.07.81

Email: info@studioscibetta.com

PEC: studioscibetta@legalmail.it

NEWS PER I CLIENTI DELLO STUDIO

n. 49 del 2 Aprile 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Il nuovo modello CSO per la ricezione telematica dei modelli 730-4

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provv. 12.3.2019 n. 58168, **l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello CSO per la comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 per l'effettuazione dei conguagli, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello CSO deve essere utilizzato: i) per effettuare la prima comunicazione della sede telematica (propria del sostituto d'imposta, di un intermediario delegato o di una società del gruppo), se non è stato compilato il quadro CT della Certificazione Unica; ii) in ogni caso, per comunicare successive variazioni. Il nuovo modello CSO prevede: i) un'apposita casella da barrare per richiedere all'Agenzia delle Entrate il re-inoltro dei modelli 730-4 già messi a disposizione presso la "vecchia" sede telematica; ii) un'apposita scheda riservata all'intermediario delegato, che intende comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto.**

Premessa

Con provv. 12.3.2019 n. 58168, **l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "CSO" per la comunicazione della "sede telematica" per la ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4 ai fini dell'effettuazione dei conguagli, con le relative istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, in sostituzione di quello approvato con il provv. 22.2.2013 n. 23840 e successive modifiche.**

Comunicazione dei modelli 730-4 per effettuare i conguagli

Ai sensi degli artt. 16 e 17 del DM 31.5.99 n. 164, i CAF, i **professionisti abilitati e i sostituti d'imposta** che prestano assistenza fiscale diretta **devono provvedere a inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate**, unitamente ai modelli 730 elaborati, i **relativi risultati contabili derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni** (modelli 730-4), ai **fini dell'effettuazione dei conguagli** in capo ai dipendenti, pensionati o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730.

Osserva

L'Agenzia delle Entrate **provvede poi a trasmettere ai sostituti d'imposta i modelli 730-4 ricevuti:**

- ➔ **affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli**, a debito o a credito, sulle retribuzioni, pensioni o compensi erogati;
- ➔ **in via telematica**, presso la "sede telematica" **indicata dai sostituti stessi**.

Comunicazione della "sede telematica" dove ricevere i modelli 730-4

La "sede telematica" presso cui ricevere i modelli 730-4 da parte dell'Agenzia delle Entrate **può essere:**

- ✓ **quella propria del sostituto d'imposta**, abilitato a Fisconline o Entratel;
- ✓ oppure **quella di un intermediario incaricato**, abilitato a Entratel (es. dottore commercialista o consulente del lavoro);
- ✓ oppure **quella di una società del gruppo**, abilitata a Entratel.

Osserva

La **comunicazione** all'Agenzia delle Entrate della "sede telematica" **avviene:**

- ➔ **di regola, con il "quadro CT" della Certificazione Unica**, da parte dei sostituti d'imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente o assimilati con compilazione dei dati fiscali;
- ➔ oppure **mediante l'apposito modello "CSO", nel periodo dal 26 marzo al 22 gennaio dell'anno successivo**, in cui non è più consentita la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche con il quadro CT (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 1).

Riguardo la compilazione del Modello CSO, **in caso di utilizzo per comunicare per la prima volta l'utenza telematica** (propria o dell'intermediario), non si segnalano particolari novità. Analogamente al passato, il **sostituto d'imposta è tenuto a compilare:**

- ➔ **il Quadro A** qualora richieda che i dati relativi ai Modd. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto, alternativamente;

QUADRO A	SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline
	SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL
	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata
	Codice sede Entratel

→ il **Quadro B** qualora richieda che i predetti dati siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato.

QUADRO B	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato		
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Codice fiscale dell'intermediario incaricato	Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato
	1	2	3
	Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato		
	4		

Comunicazione delle variazioni della "sede telematica"

In ogni caso, **il modello CSO deve essere utilizzato per comunicare le successive variazioni** (es. variazione della sede Entratel, indicazione dell'intermediario o modifica dello stesso).

Osserva

Se i dati sono stati precedentemente comunicati con il quadro CT delle Certificazioni Uniche, deve essere indicato il protocollo attribuito all'ultimo file validamente presentato seguito dal numero convenzionale "999999".

Richiesta di re-invio dei modelli 730-4 inviati alla precedente "sede telematica"

Il nuovo modello CSO prevede **un'apposita casella da barrare per richiedere all'Agenzia delle Entrate il re-inoltro dei file relativi ai modelli 730-4 già messi a disposizione presso la "vecchia" sede telematica** che viene sostituita.

COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA E RICHIESTA RE-INOLTRO	Protocollo precedente comunicazione da sostituire
	Richiesta re-inoltro file 730-4 già messi a disposizione presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire

Le relative istruzioni precisano che:

- questa casella può essere barrata **solo se l'invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre;**
- la casella barrata in sede di prima comunicazione **non produce alcun effetto.**

- Le relative istruzioni precisano che:**
- questa casella può essere barrata **solo se l'invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre;**
 - la casella barrata in sede di prima comunicazione **non produce alcun effetto.**

Comunicazione della cessazione della delega all'intermediario

Con il nuovo modello CSO è stata approvata anche un'apposita scheda riservata all'intermediario delegato dal sostituto d'imposta alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, che intende comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessazione del rapporto di delega.



SCHEDA PER LA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DELEGA

DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE NEL
PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 15 GENNAIO SUCCESSIVO
NEL CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DEL SOSTITUTO

DATI DELL'INTERMEDIARIO	
Codice Fiscale	
Il sottoscritto intermediario, delegato dal sostituto d'imposta, codice fiscale	
alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle entrate comunica la cessazione dell'incarico di delega. Dichiara di aver informato il sostituto delegante sull'obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva.	
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

Secondo quanto stabilito dalle relative istruzioni:

- ✓ con la sottoscrizione della scheda, l'intermediario **dichiara di aver informato il sostituto d'imposta delegante sull'obbligo di effettuare la comunicazione sostitutiva**;
- ✓ **la scheda può essere trasmessa esclusivamente nel periodo che va dal 15 settembre al 15 gennaio dell'anno successivo**, nel caso di mancata presentazione della comunicazione sostitutiva da parte del sostituto;
- ✓ **la trasmissione della scheda avviene in via telematica**, con le credenziali di abilitazione dell'intermediario.

Viene quindi superata la precedente procedura che prevedeva l'invio all'Agenzia delle Entrate di un'apposita comunicazione tramite PEC (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 2).

Osserva

Inoltre, con la circ. 25.1.2019 n. 3, l'**Agenzia delle Entrate ha stabilito che:**

- **avrebbe provveduto alla cancellazione dell'indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto tramite PEC** e per i quali il sostituto d'imposta, anche a seguito del "sollecito" ricevuto dalla stessa Agenzia, non ha provveduto alla modifica con la presentazione del modello CSO;
- con la cancellazione dell'indirizzo telematico dell'intermediario, **il sostituto d'imposta era tenuto**, in sede di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2019, a **compilare il quadro CT per comunicare il nuovo indirizzo telematico.**

Comunicazione della cessazione dell'attività del sostituto d'imposta

Il soggetto che cessa l'attività con conseguente perdita della qualifica di sostituto d'imposta **deve inviare il modello CSO all'Agenzia delle Entrate** per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. In tal caso **occorre compilare il campo "Partita IVA del sostituto cessata"**.

Osserva

Qualora il sostituto d'imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA:

- per l'accettazione della revoca è **necessario che tutte le partite IVA abbinate al sostituto risultino cessate;**
- in sede di compilazione del modello CSO è **sufficiente l'indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate.**

Restituzione dei modelli 730-4

Il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile (modello 730-4) di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio **ne deve dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, per il successivo inoltro al soggetto **che ha prestato l'assistenza fiscale:**

- **entro cinque giorni lavorativi** da quello di ricezione dei risultati contabili;
- **tramite i servizi telematici** dell'Agenzia;
- **sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento in esame.**

Conguagli da parte dell'INPS

Come precisato dalle istruzioni al nuovo modello CSO, con riferimento all'INPS **le modalità sopra indicate per la ricezione dei modelli 730-4 si applicano limitatamente alle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente**; in relazione alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati, infatti, l'INPS riceve i modelli 730-4 mediante l'utilizzo dei propri canali telematici.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti